



CENSIMENTO PERMANENTE DELLE AUTO DI SERVIZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Decreto Presidenza del Consiglio 3 agosto 2011
Gazzetta Ufficiale 14 settembre 2011



FAQ

Le FAQ sono aggiornate periodicamente e disponibili sul sito www.censimentoautopa.gov.it
Aggiornamento al 30 maggio 2012

PARTECIPAZIONE ALLA RILEVAZIONE

Chi è tenuto a partecipare al censimento?

- D.** Quali amministrazioni sono obbligate a rispondere al censimento previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011 che disciplina l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni?
R. Il censimento permanente, interessa tutti gli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (amministrazioni presenti in elenco Istat individuate ai sensi dell'art.1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) loro sedi e unità locali dislocate sul territorio.

Qual è la modalità di rilevazione e comunicazione dei dati per le amministrazioni organizzate con più unità o strutture/sedi dislocate sul territorio?

- D.** Per le strutture e uffici che hanno propria autonomia di spesa e gestione (es. i Dipartimenti delle Università, le soprintendenze dei beni culturali, gli uffici giudiziari) occorre prevedere la compilazione di un questionario/formulario per ciascuna struttura o ufficio?
R. NO, la rilevazione è organizzata a livello di struttura centrale per tutti le sedi, le strutture e unità territoriali o periferiche. Sarà cura dell'amministrazione o struttura centrale raccogliere i dati delle strutture territoriali o sedi distaccate che ad essa fanno capo per registrarli in modo unitario.

Si è tenuti a rispondere al censimento nel caso si disponga di una sola auto?

- D.** Le amministrazioni che non hanno disponibilità di auto o che ne dispongono solo di una, devono comunque compilare il formulario on line?
R. Non vi è obbligo di partecipare al censimento per gli enti che non sono soggetti alle disposizioni del menzionato DPCM, ovvero gli enti che non dispongono di autovetture o che non ne dispongono più di una.
Tuttavia, in considerazione del carattere permanente dell'indagine e delle sue finalità, si raccomanda che anche quegli enti forniscano alcuni dati e informazioni utili ai fini statistici della rilevazione e al suo monitoraggio.
Per questi enti, il sistema richiede di compilare il formulario solo per la sezione relativa ai dati anagrafici dell'ente e indicare il numero delle auto in disponibilità. In questi casi occorre dichiarare che si possiede zero auto o che si possiede non più di una auto. Si potrà quindi procedere a compilare i dati dell'autovettura indicata in via OPZIONALE.

Come partecipare al censimento?

4. **D.** Come partecipare al censimento previsto dal DPCM del 3 agosto 2011?
R. La partecipazione al censimento è possibile attraverso la registrazione al sito www.censimentoautopa.gov.it. A seguito della registrazione, le PA riceveranno all'indirizzo di posta elettronica dell'ente indicato nel form di registrazione, le credenziali di accesso (ID e password) al sistema di rilevazione on line. Stessa comunicazione sarà inviata in copia conoscenza all'e-mail del referente responsabile della compilazione.

Come si effettua la registrazione on line?

5. **D.** Come posso registrare il mio ente?
R. Occorre seguire la seguente procedura:
- A. Accedere al sito www.censimentoautopa.gov.it
 - B. Accedere alla sezione "Registrati"
 - C. Cercare il nome dell'ente nell'elenco degli enti (elenco Istat sec95) disponibile on line.
- Attenzione:** nell'effettuare la ricerca della denominazione consigliamo di inserire singole parole chiave e non la denominazione per esteso poiché queste ultime possono non coincidere con le denominazioni presenti nell'elenco on line. (Ad esempio inserire nel campo Denominazione: Napoli anziché Comune di Napoli o Amministrazione comunale di Napoli.)
- D. Compilare la scheda anagrafica dell'ente e del referente responsabile della compilazione
 - E. Confermare i dati inseriti

Il sistema dopo la conferma dei dati, spedisce un'email, all'indirizzo specificato, con le credenziali di accesso al formulario on line. In questo modo accedendo nuovamente al sito sarà possibile compilare la scheda dati autovetture.

Attenzione: in caso di recupero delle credenziali utilizzare l'indirizzo e-mail dell'ente inserito in fase di registrazione

In caso di enti istituiti di recente o di enti non presenti nell'elenco degli enti disponibile nella pagina on line di registrazione, come richiederne l'inserimento?

6. **D.** Dal sito www.censimentoautopa.gov.it, ho tentato di registrare l'ente per richiedere le credenziali di accesso, ma l'ente non è presente nell'elenco delle amministrazioni pubblicato on line, come posso effettuare la registrazione per richiedere le credenziali di accesso?
R. In questo caso occorre inviare un'email all'help desk Formez PA all'indirizzo infoautoblu@formez.it richiedendo le credenziali di accesso al sistema e indicando con precisione i seguenti dati:

Dati dell'ente:

- Codice Fiscale
- Tipologia
- Denominazione
- Indirizzo
- Città – Provincia
- Email ente (preferibilmente pec) al quale si desidera ricevere le credenziali

Dati del referente responsabile della compilazione:

- Cognome
- Nome
- Ufficio
- Qualifica
- Telefono
- e-mail

In caso di soppressioni, liquidazioni e accorpamenti di enti, come comunicare le variazioni?

7. **D.** Il mio ente è stato soppresso/liquidato/ accorpato ad altro ente, come comunicare queste modifiche e cancellare il nominativo dall'elenco degli enti disponibile on line?
R. Per comunicare la cancellazione di enti dall'elenco degli enti disponibile on line è necessario inviare un'e-mail a infoautoblu@formez.it indicando i dati dell'ente da cancellare.

PARCO AUTO

Quali autovetture occorre rilevare?

8. **D.** Quali autovetture sono oggetto della rilevazione?

R. Nell'indagine vengono rilevate esclusivamente le autovetture come definite dall'art 54 del codice della strada: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente. Le autovetture da censire sono tutte le autovetture a disposizione dell'Ente a qualsiasi titolo detenute alla data del censimento.

In appendice l'art 54 del codice della strada con evidenza dei veicoli da non includere nel censimento.

Quali autovetture sono escluse?

9. **D. D.** Il Dpcm esclude dal censimento le autovetture adibite a servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e sicurezza militare, ai servizi ispettivi di carattere fiscale e contributivo. Nell'ambito di tali definizioni rientrano la maggioranza di funzioni e servizi espletati dagli enti sul territorio sia a livello centrale che periferico. Qual è il criterio in base al quale è possibile escludere o meno le autovetture utilizzate per le funzioni sopra indicate?

R. I criteri per individuare con chiarezza le auto oggetto di rilevazione sono due:

I criteri per individuare con chiarezza le auto oggetto di rilevazione sono due:

- vanno rilevate tutte le auto registrate come autovetture ai sensi dall'art 54 lett a del codice della strada;
- vanno rilevate tutte le autovetture in disponibilità degli enti in virtù dei servizi espletati ad eccezione de:
 - le auto adibite ai servizi di polizia;
 - le auto con targa speciale utilizzate in via esclusiva per i servizi previsti dall'art1 comma 3 del Dpcm del 3 agosto 2011;
 - le dotate di strumentazioni e dispositivi particolari regolarmente riportati sulla carta di circolazione utilizzate in via esclusiva per i servizi previsti dall'art 1 comma 3 del Dpcm del 3 agosto 2011.

In base a questo criterio, sono da censire per esempio, le auto utilizzate per servizi di:

- Protezione civile (usate dagli enti territoriali)
- Sorveglianza e vigilanza rete stradale
- Ispezioni ambientali e sanitarie, metriche...
- Servizi Sociali e assistenza alla persona

Cosa di intende per parco auto?

10. **D.** Con il termine parco auto dobbiamo intendere l'insieme delle auto che costituiscono la flotta di rappresentanza nonché le auto di servizio a disposizione dell'amministrazione?

R. Sì, per parco auto si intende l'insieme delle due categorie.

Come regolarsi per le auto in comodato?

11. **D.** Le vetture in comodato d'uso vanno considerate ai fini della rilevazione?

R. Sì, in quanto, come precisato nel DPCM del 3 agosto 2011, il censimento è diretto a rilevare tutte le autovetture in uso alle pubbliche amministrazioni a qualunque titolo possedute o utilizzate. Le auto in comodato d'uso vanno inserite esclusivamente dall'ente comodatario.

Sono inclusi mezzi diversi dalle autovetture?

12. **D.** Il nostro comune, data la sua specificità territoriale, oltre a disporre dei mezzi terrestri che operano sulla terraferma, dispone anche di mezzi acquei che svolgono funzioni di rappresentanza e di servizio, sono da considerare tali mezzi rilevazione nel censimento?.

R. No, la rilevazione è riservata solo alle autovetture. Sono escluse anche le moto.

Le auto della Polizia Municipale e Provinciale devono essere censite?

13. **D.** le autovetture contrassegnate dalla scritta "Polizia Municipale" e lampeggiante e le auto senza alcun contrassegno, ovvero le auto "civetta" devono essere rilevate con il censimento?

R. Sebbene le funzioni di Polizia Municipale non rientrino nelle materie di ordine e sicurezza pubblica che sono di competenza statale (vedasi sentenze Corte Costituzionale n.167/2010 e n.35/2011), le auto utilizzate per attività di vigilanza, prevenzione e repressione della polizia municipale, in ambito amministrativo, civile e penale, non costituiscono oggetto del censimento siano esse contraddistinte o meno da scritte e strumentazioni in dotazione alla Polizia. Stesse considerazioni vanno fatte per le auto della Polizia Provinciale e in genere per le auto utilizzate per attività di polizia locale.

Le auto in car sharing sono devono essere censite?

14. **D.** Il nostro ente utilizza il servizio di car sharing in abbonamento, l'utilizzo di queste auto rientra nelle fattispecie di utilizzo previste dal DPCM del 3 agosto 2011?

R. No, Il DPCM esclude dal censimento le autovetture acquisite in noleggio o locazione per un periodo inferiore a trenta giorni. L'uso di auto in car sharing ed il relativo costo è di norma legato alla classe del veicolo e alla fascia oraria di utilizzo. L'utilizzo e quindi il costo di auto in car sharing di regola non supera il limite dei trenta giorni previsto dal DPCM, anche se l'abbonamento può avere durata più ampia (in genere annuale).

I TERMINI DI INVIO DEI DATI

Quali sono le scadenze previste per la trasmissione dei dati?

15. **D.** I termini entro i quali inviare i dati sono quelli previsti nel DPCM del 3 agosto 2011?

R. Il DPCM prevede che tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire l'elenco dettagliato delle autovetture costituenti il parco auto al 2011, entro novanta giorni a partire dal 14 settembre 2011, data di pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale.

Tuttavia tale termine inizialmente fissato al 14 dicembre 2011 **è stato prorogato dal Dipartimento della Funzione Pubblica al 20 gennaio 2012**, a causa della complessità delle informazioni richieste e per consentire la massima adesione delle amministrazioni centrali e locali

Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni dovranno aggiornare i propri dati registrando sul sistema le nuove acquisizioni e disponibilità con i relativi costi e modalità di acquisizione.

IL FORMULARIO ON LINE

Com'è organizzato il sistema on line? Che dati rileva?

16. **D.** Quali dati occorre comunicare per le auto in uso nella PA?

R. Entro i novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto PCM del 3 agosto in G.U (14 dicembre 2011) occorre inserire l'elenco di tutte le autovetture in disponibilità dell'ente. Si rileva dunque lo stock delle auto costituenti il parco auto alla data del censimento.

Per le successive acquisizioni e variazioni del parco auto le amministrazioni sono tenute alla stessa comunicazione entro trenta giorni dalla data di acquisizione o di entrata in possesso delle autovetture e/o di eventuali dismissioni.

Per ciascuna auto si richiedono i seguenti dati:

Dati identificativi delle autovetture

- Targa
- Marca e modello
- Anno di immatricolazione
- Omologazione
- Registrazione al PRA

Titolo di possesso e modalità di utilizzo delle autovetture

Si richiede inoltre per ciascuna auto di indicare:

- Comune di stazionamento dell'auto

- Identificativo Interno (campo facoltativo in base al quale l'ente può riportare una classificazione delle auto in base alle proprie esigenze di codifica. Ad es. per identificare la sede, la struttura o l'unità organizzativa nella quale l'auto viene utilizzata)
- Titolo di possesso (proprietà, noleggio, leasing, comodato d'uso)
- Modalità di utilizzo (uso esclusivo, non esclusivo, a disposizione di uffici/settori)
- Assegnatari (per le auto in uso esclusivo e non esclusivo)
- Settori e funzioni per i quali l'auto è in disponibilità (per le auto a disposizione di uffici/settori)

Come riconoscere l'omologazione del veicolo?

17. **D.** Dove posso reperire il dato sull'omologazione del veicolo?
R. Per verificare l'appartenenza del proprio veicolo alle classi Euro 1, 2, 3, 4 è necessario rifarsi alla carta di circolazione. Se la carta di circolazione è di nuovo tipo, l'omologazione viene riportata al punto V.9, altrimenti l'omologazione è riportata nella seconda pagina.
18. **D.** Nel libretto di circolazione non è riportata l'omologazione del veicolo, cosa devo inserire?
R. Per i veicoli nuovi immatricolati anteriormente al 1992 e per quelli immatricolati tra il 1993 e il 1996, può accadere che sulla carta di circolazione non sia riportata l'annotazione relativa alla classificazione Euro. In questi casi, ai fini del censimento selezionare la voce: *Non Disponibile*. Per gli altri veicoli è opportuno verificare la corrispondenza tra la Direttiva Europea antinquinamento riportata sulla carta di circolazione e la classificazione Euro. A tale riguardo è possibile consultare la tabella di corrispondenza disponibile su siti specializzati e pubblicati sulla home page del sito www.censimentoautopa.gov.it nella sezione *Documenti a supporto della compilazione*:
 - ACI (Torino): http://www.torino.aci.it/fileadmin/Documenti/Servizi_in_sede/tabella.pdf
 - Repubblica Motori: <http://www.repubblica.it/motori/euro/index.html>.
 Comunque, se la carta di circolazione è interamente compilata a mano, secondo procedure in vigore fino al 1978, si tratta sicuramente di un veicolo "pre-Euro1". Ai fini del censimento, selezionare quindi la voce: *pre- Euro 1*.

Alimentazione Ibrida

19. **D.** Per alimentazione ibrida si intendono esclusivamente le auto con alimentazione elettrica e termica?
R. Sono ibridi i veicoli nei quali al sistema di propulsione tradizionale - definito termico - si affianca un sistema di propulsione diverso, che è normalmente elettrico, ma può essere anche di altro tipo come Metano/Benzina, Gpl/Benzina..ecc. Con la voce alimentazione ibrida è possibile quindi classificare tutte le auto ad alimentazione doppia.

Qual' è il periodo temporale di riferimento del censimento?

20. **D.** A quale data bisogna riferire il parco auto da censire?
R. Il censimento rileva il parco auto in disponibilità delle amministrazioni alla data del censimento.

MODIFICA, SALVATAGGIO, STAMPA ED ESPORTAZIONE DEI DATI

E' possibile apportare modifiche ai dati una volta inseriti?

21. **D.** E' possibile modificare i dati una volta salvata la scheda dati dell'autovettura?
R. Sì, i dati inseriti possono essere modificati e aggiornati. Effettuando il login al sistema visualizzerà l'elenco delle auto inserite. Selezionare la scheda dell'auto che si intende modificare e dalla scheda di riepilogo dati clicchi sul comando Modifica. Apparirà la scheda in modalità editing.

Come salvare e inviare i dati inseriti?

22. **D.** Ho inserito i dati delle autovetture, il salvataggio e l'invio dei dati è automatico?
R. Sì, i dati inseriti sono salvati e registrati nel data base ogni volta che l'utente passa alla pagina/schermata successiva, cliccando sul comando "Prosegui" o sul comando "Salva". E' possibile quindi compilare le schede in più sessioni di lavoro.

E' possibile stampare le schede compilate per le singole auto?

23. **D.** Ho inserito i dati relativi a diverse autovetture: come posso fare una stampa delle schede inserite?

R. E' possibile effettuare la stampa del riepilogo dati di ciascuna auto o dell'elenco delle auto inserite utilizzando l'apposito comando di Stampa. Il file in versione pdf che viene generato ai fini della stampa può essere inoltre salvato sul PC.

E' possibile esportare i dati inseriti?

24. **D.** Ho esigenze di archiviare ed eventualmente gestire i dati inseriti nel sistema on line è' possibile esportare i dati inseriti?

R. Sì, dalla pagina che propone l'elenco delle autovetture inserite è possibile attraverso il comando "Esporta" esportare e salvare i dati sul proprio PC in formato xls.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

25. **D.** Avremmo l'esigenza di noleggiare un auto di rappresentanza con cilindrata di 1995 . Quali sono i criteri e le condizioni per noleggiare un auto di rappresentanza con cilindrata superiore a 1600 cc?

R. Ai sensi dell'art 2 del Decreto del 2 luglio 2011 n° 98, convertito in legge n.111 del 2011, le autovetture di servizio delle Pubbliche Amministrazioni non possono superare i 1600 cc.

26. **D.** Alla luce delle recenti disposizioni normative, è possibile continuare ad utilizzare fino alla naturale scadenza dei contratti di noleggio, autovetture che per caratteristiche tecniche, non rispondono a alle prescrizioni normative previste nell'art. 2 del Decreto del 2 luglio 2011 n° 98? Tale articolo stabilisce che le autovetture di servizio delle Pubbliche Amministrazioni non possono superare i 1600 cc.

R. Sì, la norma consente l'utilizzo delle auto ad oggi in servizio fino alla loro dismissione o rottamazione, pur se non corrispondenti alla cilindrata massima consentita di 1600 cc. Questa norma può intendersi riferita non solo alle autovetture di proprietà, ma anche a quelle acquisite tramite leasing, noleggio, ecc. che potranno essere utilizzate fino al termine contrattualmente stabilito. Questo in ragione di una soluzione di maggiore economicità, tenendo conto dei costi che deriverebbero dall'interruzione di un contratto di noleggio/leasing e dall'acquisizione di autovetture in sostituzione di quelle in uso, fermi restando i vincoli generali derivanti dal contenimento della spesa (da ultimo, art. 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

27. **D.** Il decreto legge 78/2010 stabilisce che non è possibile effettuare spese di ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Ma nel nostro caso, dovendo fare un contratto di noleggio, non possiamo effettuare alcun confronto dal momento che nel 2009 non avevamo noleggiato auto. Cosa potremmo fare in questo caso?

R. In questi casi non è possibile effettuare alcuna spesa.

28. **D.** In riferimento al punto h art. 3 del DPCM 3 agosto 2011, in merito alla predeterminazione dei criteri per l'impiego di tutte le autovetture e autorizzazione all'utilizzo delle stesse, cosa si intende per vertice amministrativo?

R. Per vertice amministrativo si intende l'autorità amministrativa più elevata dell'ente cui compete l'organizzazione, o l'approvazione delle modalità di gestione, del servizio di trasporto per mezzo delle autovetture in dotazione.

29. **D.** L'art. 2, comma 2, lett. d), del decreto contempla tra i possibili assegnatari dell'autovettura in uso non esclusivo anche i Capi di Uffici di pari livello dei Dipartimenti: come si individuano?

R. Per Uffici di pari livello dei Dipartimenti si intendono quelli che, in base all'ordinamento peculiare di ciascun ente, possono essere considerati, per complessità e modalità di attribuzione, equivalenti alla struttura dipartimentale, caratterizzata dal fatto di articolarsi in più direzioni generali. La valutazione circa la sussistenza di tale equivalenza ai fini dell'eventuale assegnazione dell'auto di servizio è rimessa alla responsabilità di ciascuna amministrazione destinataria della disciplina, che può organizzare il servizio di trasporto per mezzo delle autovetture in dotazione in modo da garantirne ai propri dipendenti un più ampio utilizzo, fermo restando il rispetto della disciplina legale e la realizzazione degli obiettivi normativi di trasparenza, economicità ed efficacia.

MONITORAGGI E CENSIMENTO PERMANENTE

Che differenza c'è tra i monitoraggi effettuati nel 2010 e 2011 ed il censimento permanente previsto dal DPCM 3 agosto 2011?

30. **D.** I dati richiesti con il censimento sono gli stessi di quelli rilevati nei monitoraggi 2010 e 2011?
R. Differenti sono gli obiettivi tra il censimento, che si prefigge di raccogliere in modo permanente tutti i dati analitici sulle singole vetture della PA (vedi Risposta a Domanda n.15) e il monitoraggio, che è una rilevazione periodica attraverso la quale è stato possibile disporre di un quadro conoscitivo attraverso la raccolta di dati aggregati sulle auto della PA.
31. Dove posso reperire i dati inviati dalla mia amministrazione in occasione dell'attività di monitoraggio?
R. E' possibile consultare i dati sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica: www.innovazionepa.gov.it. Nella sezione, in primo piano, trova il link alle notizie più recenti sulle auto blu e ai risultati delle indagini effettuate da Formez PA.

INFORMAZIONI

Dove è possibile reperire le informazioni sul censimento?

32. **D.** Dove posso reperire le informazioni e le FAQ aggiornate on line relative al censimento?
R. Sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica (www.innovazionepa.gov.it), sul sito Formez PA (www.formez.it) e sul sito dedicato al censimento www.censimentoautopa.gov.it può trovare tutte le informazioni, avvisi e notizie relative al censimento, insieme alla *Guida passo passo al censimento on line*.

A chi è possibile chiedere assistenza per la compilazione del formulario on line?

33. **D.** Ho difficoltà nel compilare il formulario on line, a chi posso rivolgermi?
R. Formez PA mette a disposizione un servizio di Help Desk ai seguenti recapiti:
Telefono: 06 82888731 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00)
e-mail 1: censimentoautopa@formez.it

APPENDICE

Si riporta l'art. 54 comma 1 del Codice della Strada che elenca le definizioni di tutti gli autoveicoli.

Ai fini del censimento devono essere censiti esclusivamente gli autoveicoli di cui il punto a) dell'art 54, ovvero solo le auto immatricolate come autovetture.

I veicoli elencati dal punto b) al punto n) dello stesso articolo 54 NON devono essere rilevati.

Articolo 54 codice della strada

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;

i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.